

STATUTO ASSOCIAZIONE PIU' VALORE

SOMMARIO

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA	2
SCOPI OBIETTIVI E FINALITA'	3
ISCRIZIONE - SOCI - DIRITTI E DOVERI	6
ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO	10
LIBRI SOCIALI	18
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E REGOLAMENTARI	18
ENTRATE E PATRIMONIO	20
BILANCIO.....	21
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE	22
ELEZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO	22
NORME FINALI.....	23



Asse

STATUTO ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Art.1 E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge e nella forma giuridica di Associazione l'organizzazione del Terzo Settore denominata "PIÙ VALORE".

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di vigenza temporale dal D.Lgs. 460/97 fino a passaggio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dal D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (CTS) e successive modifiche, nonché dalle norme generali e di settore dell'ordinamento giuridico competente.

E' fatto obbligo per l'Associazione l'uso, nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo previsto dal D.Lgs.460/97 fino a transizione ai sensi del CTS; l'Associazione, con l'iscrizione nel RUNTS, ricomprende nella denominazione esclusivamente l'acronimo "ETS" ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" quale propria qualificazione.

Il simbolo, logo dell'Associazione è rappresentato dalla bilancia della giustizia e dalla lettera "V" che contiene al suo interno la lettera "P".

L'Associazione ha sede legale provvisoria in Bitonto (Bari); il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali cambi di domicilio nonché l'apertura o soppressione di sedi periferiche, delegazioni e di uffici in tutti i Comuni d'Italia o all'estero, ove consentito.

L'Associazione è democratica, indipendente, apartitica ed aconfessionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'organizzazione può dotarsi di appositi regolamenti interni in conformità al presente statuto e da approvare con le modalità ivi previste comunque ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

L'Associazione, con il presente statuto, ove in linea con i requisiti previsti per l'iscrizione nel RUNTS può effettuare il passaggio ed attivare, a decisione dell'organo statutario preposto, le procedure nonché gli adempimenti per la conseguente registrazione in una delle seguenti sezioni in relazione al proprio assetto:

- Altri Enti del Terzo Settore, in conformità all'art. 46 lett. g) D.Lgs 117/2017 e s.m.i;

ovvero, in alternativa e nel rispetto delle disposizioni di settore

- organizzazioni di volontariato in conformità al dettato dell'art. 32 e art. 46 lett a) D.Lgs 117/2017 e s.m.i, nei limiti di vigenza;
- associazioni di promozione sociale in conformità al dettato dell'art. 35 e art. 46 lett b) D.Lgs 117/2017 e s.m.i., nei limiti di vigenza;
- imprese sociali, in conformità al dettato dell' art. 46 lett d) D.Lgs 117/2017, disciplinate dal DLgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In relazione alla tipologia e sezione di iscrizione RUNTS, l'Associazione si adegua e conforma alle disposizioni specifiche previste di settore, nel tempo vigenti.

L'Associazione, inoltre, qualora in possesso dei requisiti minimi obbligatori, può avviare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica quale forma prevista per gli Enti del Terzo settore.

SCOPI OBIETTIVI E FINALITA'

Art.2 Scopo dell'Associazione è l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, utilità e solidarietà sociale, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto delle libertà individuali, attraverso la seguente attività principale di interesse generale di cui al comma 1, lettera w) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In coerenza con le finalità di cui al comma 1 ed in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio possono essere svolte, inoltre, le seguenti attività di interesse generale connesse, afferenti le lettere a) i), j) l), p), t), u), v), z) dell'art.5 CTS :

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui



ALLEGATO I

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla tutela del diritto all'apprendimento, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.i.;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 CTS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In conformità al D.Lgs 460/1997 viene perseguita dalla Associazione attività nel settore della tutela dei diritti civili, sociali, del cittadino a favore esclusivo di beneficiari, persone e/o soci svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nel rispetto della normativa in materia, dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario; successivamente e con la definitiva iscrizione al RUNTS, i beneficiari delle attività sociali rientrano tra quelli previsti nella disciplina del CTS, in linea con il presente statuto.

L'attività dell'Associazione è finalizzata in particolare a favorire:

- presa di coscienza, divulgazione e sviluppo dei diritti di cui al precedente comma 1 e dei doveri anche mediante l'acquisizione di suggerimenti, indicazioni, segnalazioni sul funzionamento e sui disagi nell'erogazione dei servizi pubblici o privati, esercitando conseguentemente funzione di stimolo verso le Amministrazioni competenti;
- ogni iniziativa culturale, sociale, sportiva, partecipativa, amministrativa con le attività di cui al precedente comma 2, nonché giuridica e legislativa tesa alla promozione e/o applicazione dei diritti e dei doveri ed alla risoluzione e/o superamento dei disagi dei beneficiari.
- un servizio di orientamento, consulenza ed assistenza giuridico-legale nei confronti dei beneficiari affinché non subiscano lesioni ai diritti di cui al comma 1 in ogni aspetto della loro vita individuale e di collettività come utenti:
 - di servizi e prestazioni pubbliche e private;
 - dei servizi socio-sanitario-assistenziali e nel rispetto del diritto alla salute;
 - nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

L'Associazione si ispira al principio secondo cui non deve essere concesso per munificenza ciò che spetta per giustizia, e ricerca la collaborazione di ogni forza sociale o gruppo di interesse per promuovere una maggiore sensibilità e cultura dei diritti che investa le coscienze.

L'Associazione intende pertanto concorrere, attraverso l'affermazione dei diritti umani, civili, sociali, politici, dei consumatori ed utenti alla difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel convincimento che nessun diritto umano è sicuro se non è assicurata la tutela di tutti i diritti.

L'Organizzazione quindi non intende svolgere una mera attività di assistenza legale ma propriamente di promozione umana nei confronti dei beneficiari, poiché l'evenienza di un diritto leso sottende una più profonda e soggettiva sofferenza della persona.

Art. 3 L'Associazione favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini, nonché il collegamento, l'affiliazione e la collaborazione con altre associazioni, enti ed organizzazioni, con identiche o analoghe finalità, riconosciute dalla legge, promuovendo sinergie per iniziative culturali, sociali, sportive, partecipative, amministrative, giuridiche e legislative.



Per realizzare i propri scopi nell'ambito delle finalità statutarie l'Associazione può istituire borse di studio, organizzare eventi, iniziative sociali, convegni, seminari, giornate di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento nonché raccolte di fondi, realizzando opuscoli, libretti divulgativi, pubblicazioni ed adottando ogni forma di comunicazione e diffusione della propria attività, anche in modalità digitale, telematica e social.

I rapporti di collaborazione tra l'Associazione e le eventuali altre strutture territoriali, proprie o di altre associazioni, enti, organizzazioni, liberi professionisti sono regolati da appositi protocolli ovvero convenzioni, soprattutto per garantire la migliore erogazione dei servizi statutari.

Art.4 Nell'Associazione è vietato svolgere, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, iniziative o attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio di attività accessorie connesse a quelle istituzionali, ovvero propedeutiche per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, strumentali e secondarie, sono consentite a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito delle attività sociali di cui all'art. 2, le stesse rientrino nelle previsioni e limiti determinati dall'art. 6 CTS ed alle relative disposizioni attuative, dalle disposizioni normative e regolamentari di settore, vigenti nel tempo.

L'Assemblea può limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo, che riferisce all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale o rendiconto.

ISCRIZIONE - SOCI - DIRITTI E DOVERI

Art.5 L'iscrizione all'Associazione

- è aperta a persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta formale, si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto, le deliberazioni degli organi Sociali e a realizzarle;
- comporta l'acquisizione della qualifica di Socio.

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Fondatori: coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione;

- b) Collaboratori: coloro che versano il contributo associativo annuale e svolgono gratuitamente e con carattere continuativo, conformemente allo Statuto ed al Regolamento interno, attività in favore e per conto dell' Associazione.
- c) Ordinari: coloro che intendono conoscere e sostenere l'Associazione, le sue iniziative e finalità, versando il contributo associativo annuale.

La qualifica di Socio è personale e intrasmissibile.

L'Associazione può conferire a persone fisiche, giuridiche soggetti collettivi e assimilabili i titoli di

- Sostenitori: a coloro che desiderano conoscere e sostenere l'Associazione e le sue finalità ma, per libera scelta, non intendono svolgere attività in favore dell'Associazione;
- Benemeriti: coloro i quali si siano distinti per particolari prestazioni o elargizioni in favore dell'Associazione;
- Onorari: a coloro che si siano distinti particolarmente nel campo della difesa dei diritti civili, e/o in quello umanitario.

I titoli onorifici conferiti non comportano l'attribuzione della qualifica di Socio dell'Associazione.

Art.6 La domanda di ammissione all'Associazione si formalizza al Consiglio Direttivo dell'Associazione, in osservanza delle norme in materia e in ogni caso con le seguenti prescrizioni:

1. indicazione dei propri dati anagrafici;
2. indicazione tipologia di iscrizione;
3. attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;
4. autorizzazione all'Associazione per il trattamento dei dati personali e/o sensibili ai soli fini sociali e statistici;
5. versamento della quota di iscrizione e/o sociale prevista;
6. obbligo di comunicare i recapiti, anche telematici ed ogni eventuale variazione.

L'iscrizione diviene effettiva con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, la contestuale annotazione nel Libro degli associati, nel registro dei volontari per i Soci Collaboratori e la comunicazione all'interessato.

In caso di rifiuto, entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati . Entro sessanta giorni

successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda può essere impugnata avanti la prima riunione di Assemblea utile.

La quota associativa prevista è obbligatoria ed ha validità per il relativo anno solare; quote e contributi sono comunque intransmissibili e non rivalutabili.

L'adesione annuale all'Associazione è automaticamente rinnovata in assenza di recesso.

Il mancato versamento entro i termini della quota sociale annuale prevista determina la sospensione del Socio per il relativo periodo dell'anno in corso.

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve formalizzare la richiesta di cancellazione dal Libro degli associati al Consiglio Direttivo che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

Art.7 I Soci devono mantenere un contegno corretto ed improntato allo spirito associativo e non possono svolgere attività in contrasto o incompatibili con quelle dell'Associazione; sono inoltre direttamente responsabili per eventuali danni arrecati all'Associazione dall'uso improprio della qualifica di Socio o di altro titolo associativo acquisito.

Art.8 Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, in ottemperanza del presente statuto.

I Soci costituiscono l'elettorato attivo dell'Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali purché regolarmente iscritti ed in regola con i requisiti previsti dell'ordinamento generale in materia ed associativo, anche in tema di onorabilità e responsabilità morale.

Le cariche associative attribuite nell'ambito degli organi statutari sono elettive, svolte esclusivamente in forma volontaria, libera ed a titolo gratuito, salvo rimborsi o indennità nei limiti e modalità previsti dalle disposizioni normative dell'ordinamento vigente, statutarie e regolamentari, in relazione al proprio assetto, hanno durata ordinaria di quattro anni ed è ammessa la rieleggibilità.

Art.9 I Soci hanno i seguenti diritti:

- a) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione contribuendo a determinarne le scelte e gli orientamenti;
- b) partecipare alle attività sociali nel rispetto delle finalità solidaristiche;
- c) partecipare alle assemblee, alle consultazioni ed eleggono, con le prescritte modalità, gli organi direttivi e di controllo dell'associazione;

ALLEGATO 1

- d) ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- e) accedere, nei limiti e modalità previste, alle cariche associative;
- f) discutere ed approvare annualmente il bilancio o rendiconto di cassa in Assemblea;
- g) usufruire, con le prescritte modalità, dei servizi garantiti dall'Associazione;
- h) prendere parte a tutte le manifestazioni indette dal Consiglio Direttivo;
- i) usufruire delle eventuali agevolazioni connesse al possesso della tessera sociale
- j) esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni, in conformità del regolamento.

I Soci sono tenuti a:

- a) osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni, e ad attenersi alle disposizioni e deliberazioni degli organi statutari;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- c) prestare attività per l'Associazione, ove Collaboratori, nel rispetto del metodo organizzativo previsto dai dispositivi degli organi sociali, nei limiti regolamentari e statutari, in linea con la disciplina *ex art. 17 CTS*; è peraltro espressamente prevista la gratuità di ogni prestazione personale, anche se di tipo professionale, spontaneamente e liberamente fornita dai Soci nell'ambito e/o per conto dell'Organizzazione, salvo rimborsi, indennità nei limiti e modalità previsti delle disposizioni normative di settore, statutarie e regolamentari in relazione al proprio assetto ;
- d) versare la quota sociale annuale prevista.

Art.10 La qualifica di Socio è sospesa:

- a) per il mancato versamento della quota associativa annuale prevista ;
- b) in via cautelativa, nei casi previsti, con provvedimento urgente e motivato del Presidente dell'Associazione;
- c) con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

La sospensione ha efficacia sulle prerogative e sui diritti del Socio secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi;



ALLEGATO 1

- c) per morosità protratta nel pagamento della quota associativa prevista;
- d) per decesso.

I Soci che abbiano recesso, siano stati espulsi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art.11 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;

Sono altresì organi dell'Associazione, ove resi obbligatori dal CTS, dalle disposizioni normative cogenti, dal proprio assetto e dai requisiti di contesto previsti:

- d) l'Organo di controllo e Revisore legale Conti,
- e) la Consulta dei Probiviri;

La convocazione degli organi dell'Associazione è valida anche mediante strumenti telematici o di telecomunicazione.

Le riunioni, l'intervento nelle riunioni e le deliberazioni degli organi possono avvenire in presenza ovvero validamente in remoto, con modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e delle norme di settore nel tempo vigenti; ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.12 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante ed ha le seguenti principali attribuzioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto proposte dal Consiglio Direttivo;

- c) approva i regolamenti interni, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le modifiche predisposte dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa dell'anno precedente;
- e) discute ed approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio, sulla decadenza dalle cariche sociali;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Associazione;
- i) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessazione ovvero l'estinzione della Associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione con le modalità e maggioranze previste in materia dall'ordinamento giuridico;
- j) delibera su ogni altro argomento demandato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea si svolge su convocazione del Presidente dell'Associazione, ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto di cassa ovvero quando se ne ravvisa la necessità, ed in via straordinaria nei casi statutariamente previsti, ovvero, con richiesta motivata, ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti, o da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria è costituita validamente, in prima convocazione, se risulta presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, da tenersi in altra giornata, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

La convocazione ufficiale dell'Assemblea avviene mediante affissione, all'Albo dell'Associazione, dell'apposito avviso almeno otto giorni prima della data stabilita, a cura del Segretario amministrativo.

L'avviso deve specificare il luogo, il giorno, l'ora e le modalità della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Il Presidente garantisce il corretto e legale svolgimento dell'Assemblea e di ogni procedura svolta al suo interno, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, validandone le risultanze; assicura inoltre il collegamento istituzionale con gli organi statutari direttivi, trasmettendo senza indugio, gli atti, i verbali e le decisioni conformemente deliberate dall'Assemblea.



ALLEGATO 1

Il Segretario designato controlla la validità statutaria dell'Assemblea e di ogni procedura svolta al suo interno; redige gli atti, i verbali e le deliberazioni, sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei Soci presenti; per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto è tuttavia necessaria l'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione..

Le votazioni possono svolgersi mediante voto palese o a scrutinio segreto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione costituito da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti elettivi, di seguito denominati "Consiglieri", compreso il Presidente dell'Associazione, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri eletti, durante il loro mandato, adempiono con diligenza e responsabilità a tutte le funzioni e compiti istituzionali previsti, anche in materia di iscrizione al RUNTS, assicurando la corretta amministrazione e proficua gestione dell'Associazione, in ottemperanza alle disposizioni statutarie e normative cogenti.

Il Consigliere che per tre volte consecutive, dopo regolari convocazioni, risulti assente alle riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito con le modalità previste nei commi successivi.

In caso di dimissione o decadenza di uno o più componenti si provvede, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, alla surroga seguendo l'ordine progressivo dei candidati suffragati e non eletti nelle ultime elezioni, rimanendo in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione convoca, in via straordinaria, l'Assemblea dei Soci ed indice contemporaneamente le elezioni anticipate per il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 Il Consiglio Direttivo esercita le prerogative di indirizzo e di amministrazione dell'Associazione e come tale:

- a) definisce l'organizzazione interna dell'Associazione anche mediante predisposizione di appositi regolamenti, da approvare in sede di Assemblea, comunque ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci;
- b) predispone e delibera il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) delibera sull'ammissione, la sospensione o l'esclusione dei Soci e sui provvedimenti disciplinari e/o regolamentari da adottare;
- d) delibera, su proposta del Presidente dell'Associazione, il conferimento del titolo di Benemerito o Onorario;
- e) definisce, su proposta del Presidente dell'Associazione, l'indirizzo generale del programma sociale annuale e pluriennale;
- f) può avvalersi, con prerogativa di nomina e revoca, di un Tesoriere-economo scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- g) delibera, su proposta del Presidente dell'Associazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea
- h) recepisce le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e ne cura l'ottemperanza;
- i) può istituire, per la migliore realizzazione degli obiettivi, Comitati Operativi misti quali proprie unità strumentali, suddivisi per ambiti settoriali, definendone, per ciascuno, finalità, indirizzo programmatico e limiti;
- j) nomina e delibera la decadenza dei componenti "Consiglieri" dei Comitati Operativi istituiti nei limiti stabiliti dal regolamento;
- k) presenta, all'esame ed al voto dell'Assemblea dei Soci, le modifiche allo Statuto, mediante proposta deliberata con la maggioranza di cui all'art.15 comma 3;
- l) stabilisce annualmente la quota di versamento prevista per l'iscrizione e del contributo associativo annuale dei Soci;
- m) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente dell'Associazione;
- n) determina le modalità di impiego delle entrate nonché del proprio patrimonio ai fini della attuazione diretta degli scopi sociali, anche per rimborsi, indennità nei limiti e modalità previsti dalle disposizioni normative dell'ordinamento vigente, statutarie e regolamentari, in relazione al proprio assetto;

ALLEGATO 1

- o) invia all'Organo di controllo e Revisore legale dei Conti, se costituito per obbligo normativo, gli atti di gestione a carattere economico-finanziario per il controllo di regolarità.
- p) effettua periodiche verifiche di cassa;
- q) delibera su ogni questione inerente i rapporti esterni dell'Associazione compresa l'iscrizione in organismi, registri, albi, elenchi funzionali alle finalità statutarie;
- r) delibera la decadenza del Presidente, del Vice-Presidente, dei Consiglieri nei casi previsti dalle norme statutarie;
- s) assicura pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, compresi i bilanci o rendiconti annuali e libri sociali obbligatori;
- t) indice le elezioni ordinarie per il rinnovo degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione alla loro naturale scadenza;
- u) propone all'Assemblea, con le modalità previste dall'art.15 comma 3, lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione della Associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione.

Art.15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, su richiesta motivata, della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Esso delibera validamente, in via ordinaria, a maggioranza relativa, in presenza del Presidente, o in sua assenza del Vice-Presidente, e della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di voto di parità, prevale la deliberazione che ha ottenuto il voto del Presidente o, in assenza, del Vice-Presidente.

Per la deliberazione di proposta all'Assemblea dei Soci di modifica dello Statuto, scioglimento, cessazione ovvero di estinzione della Associazione nonché di devoluzione del patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, è necessario il voto di una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo .

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, per le questioni di loro pertinenza e con parere consultivo, i Coordinatori dei Comitati operativi.

Art.16 La convocazione del Consiglio Direttivo, di norma, è indetta con preavviso di almeno cinque giorni con le modalità di cui all'art 11 e comunicata mediante invito scritto in cui sia esplicitato l'Ordine del Giorno della riunione.

Copia della convocazione deve essere affissa, con identico preavviso, all'Albo dell'Associazione.

In casi di urgenza motivati il Consiglio Direttivo può essere convocato con sole 24 ore di preavviso, senza vincolo di forma, purché sia ratificato in sede di riunione.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.17 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed assolve le funzioni di garanzia, coordinamento ed impulso.

In particolare :

- a) garantisce la corretta gestione della organizzazione interna; verifica ed assicura il regolare funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi nei limiti statutari e regolamentari;
- b) convoca e presiede l' Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, proponendo, quale organo di coordinamento, i punti all'ordine del giorno;
- d) può avvalersi, con prerogativa di nomina e revoca, di un Vice-Presidente e di un Segretario Amministrativo scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e delibera, nei limiti previsti dal regolamento, la decadenza dei componenti "Esperti" dei Comitati operativi istituiti;
- f) nomina e revoca, tra i componenti di ciascun Comitato operativo istituito, il Coordinatore;
- g) propone al Consiglio Direttivo l' indirizzo generale del programma sociale annuale e pluriennale;
- h) conferisce il titolo di Sostenitore;
- i) propone i nominativi per il conferimento dei titoli di Benemerito e/o Onorario nel limite massimo di tre per anno;
- j) riceve gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, garantendone la divulgazione e l'ottemperanza;
- k) stipula gli atti contrattuali e le convenzioni con professionisti, associazioni, enti, strutture o società; le stipulazioni che comportano spese per l'Associazione dovranno essere autorizzate da specifica deliberazione del Consiglio Direttivo;

ALLEGATO I

- v) nomina i collaboratori preposti alle diverse attività e le relative funzioni;
- l) può attribuire, mediante delega scritta e limitatamente al compimento di singoli atti così come deliberati dal Consiglio Direttivo, la rappresentanza dell'Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- m) dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- n) garantisce l'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte di tutti i Soci;
- o) rappresenta l'Associazione nei rapporti e nelle collaborazioni esterne;
- p) rappresenta in giudizio l'Associazione;
- q) esegue ogni altro mandato o compito istituzionale conferitogli dal Consiglio Direttivo o previsto dallo Statuto;
- r) adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, e/o necessario, salvo ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile da tenersi comunque entro i successivi trenta giorni;
- s) può convocare i Coordinatori o i singoli componenti dei comitati operativi;
- t) indice, nei limiti statuari, le elezioni anticipate del Consiglio Direttivo;
- u) trasmette i ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione presentati dai Soci alla Consulta dei Probiviri ovvero, in mancanza, all'Assemblea.

Art.18 La carica di Presidente è incompatibile con qualunque altra carica, incarico o ruolo in oggettivo conflitto di interessi in quanto contrario allo spirito ed ai principi associativi espressi nel presente statuto.

Il Presidente decade dalla sua funzione in caso di

- dimissioni;
- comprovata e permanente impossibilità a proseguire il mandato.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art.19 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, con riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

ALLEGATO 1

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo è costituito da revisori legali o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

LA CONSULTA DEI PROBIVIRI

Art.20 In assenza dell'Organo di controllo può essere istituita la Consulta dei probiviri, se obbligatoria, organo collegiale di garanzia con autonomia organizzativa ed amministrativa, formato da minimo tre componenti, anche non Soci, di comprovata esperienza, eletti dall'Assemblea dei Soci con il compito di fornire all'organizzazione consulenze e pareri obbligatori vincolanti in materia di interpretazione autentica delle norme statutarie per la corretta applicazione delle stesse, nonché in merito alla legittimità di atti, documenti e risoluzioni adottate dagli organi sociali, assicurando il miglior funzionamento dell'Associazione.

ALLEGATO I

Ad essa dovranno essere obbligatoriamente deferite tutte le controversie interne relative al rapporto associativo, tra gli organi statutari o organismi interni, mediante apposito ricorso da proporre a norma di regolamento, in forma scritta, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Ogni decisione della Consulta dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate in forma scritta entro venti giorni dalla data di adozione.

La Consulta dei Probiviri svolge inoltre l'attività preliminare e successiva di verifica dei requisiti e delle incompatibilità in materia elettorale; predispone le proposte obbligatorie di modifica da apportare allo Statuto.

Ove non costituita, le competenze demandate alla Consulta dei Probiviri sono assolte dalla Assemblea; in caso di urgenza, ai fini cautelativi il Consiglio Direttivo dell'Associazione può adottare in via provvisoria ogni provvedimento utile e/o necessario.

LIBRI SOCIALI

Art. 21 L'Associazione, in relazione al proprio assetto, alle proprie attività ed in ottemperanza alle prescrizioni del CTS, deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dalle disposizioni normative cogenti a cura dell'organo di amministrazione tra i quali:

- a) libro degli associati o aderenti;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

In relazione ai volumi di entrate, agli obblighi contabili e fiscali connessi al proprio assetto, devono essere tenuti rendiconti, registri e libri previsti dal CTS e dalle disposizioni di settore. Gli eventuali altri organi sociali avranno cura del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E REGOLAMENTARI

Art.22 Il Socio che non ottempera e/o contravviene le norme statutarie, regolamentari o le

deliberazioni degli organi statutari ovvero commetta atti contrari alla legge, alla morale e comunque lesivi dello spirito associativo, è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) esclusione.

Il regolamento interno può prevedere in aggiunta sanzioni pecuniarie accessorie.

L'iter per l'adozione dei suddetti provvedimenti deve essere preceduto dalla notifica di un'informativa scritta al Socio, inviata con mezzo adeguato e predisposta dal Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'avvio della procedura e delle motivazioni addotte.

Il Socio ha diritto alla difesa per iscritto da depositare alla segreteria della Associazione entro quindici giorni dalla data di notifica della contestazione e può inoltre chiedere di essere personalmente convocato in udienza dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Socio non si avvalga di tale facoltà è considerato rinunciatario e pertanto il Consiglio Direttivo dispone, dopo aver esaminato e discusso il caso, il provvedimento motivato ritenuto più adeguato, tenuto conto della volontarietà dell'atto commesso, del grado di colpa, di eventuali precedenti e danni cagionati all'Associazione.

I provvedimenti adottati non liberano il Socio dall'eventuale responsabilità amministrativa e/o civile connessa.

Nei casi di particolare necessità, gravità, o comunque ai fini cautelativi il Presidente dell'Associazione può adottare con carattere di urgenza ed in via provvisoria ogni provvedimento, disciplinare e/o regolamentare, utile e/o necessario, ad eccezione della esclusione, in attesa della apposita riunione del Consiglio Direttivo che deve comunque tenersi entro i successivi trenta giorni.

La sospensione per motivi disciplinari è limitata ad un massimo di tre mesi ad evento.

Il provvedimento di sospensione previsto dall'art.10 lettera a) ha durata massima di quattro anni trascorsi i quali, in assenza di indicazioni da parte del Socio, si provvede alla cancellazione d'ufficio dell'iscrizione dal Libro degli associati.

Il Socio sospeso perde, durante il periodo di applicazione del provvedimento, i diritti e le prerogative proprie del Socio e deve astenersi, ove non espressamente richiesto il contrario dagli organi statutari, da ogni attività dell'associazione diretta o indiretta anche se precedentemente demandata o comunque in relazione con essa.

I provvedimenti adottati sono notificati all'interessato per iscritto.

Avverso il provvedimento di esclusione il Socio può, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere in ultimo grado alla Consulta dei Probiviri o, in mancanza, alla Assemblea mediante richiesta motivata da inviare al Presidente dell'Associazione per raccomandata con avviso di ricevimento.

ENTRATE E PATRIMONIO

Art.23 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) lasciti testamentari, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, dei Ministeri, degli Assessorati, di enti o di istituzioni pubbliche e/o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- h) erogazioni liberali di Soci e/o terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) raccolta fondi ex art. 7 CTS;
- k) altre entrate, consentite dalla legge, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di solidarietà sociale.

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti, comunque intestati alla Associazione, e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste a quelle ad esse direttamente connesse; è peraltro espressamente vietata, durante la vita dell'organizzazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, dei proventi delle attività, degli utili, degli avanzi di gestione nonché di fondi,

riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni che per legge, statuto o regolamento ne hanno i requisiti.

Art.24 L'organizzazione può possedere o acquistare beni mobili, immobili, mobili registrati e può accettare in comodato beni di proprietà degli aderenti o di terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) beni mobili ed immobili provenienti da erogazioni, donazioni, successioni, legati e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione;

Il patrimonio dell'Associazione non può essere in nessun caso diviso fra i Soci o loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, nonché a favore di società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

BILANCIO

Art.25 La responsabilità della gestione economica è assunta in solido dai componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

E' fatto obbligo per l'Associazione redigere annualmente il bilancio di esercizio, anche redatto nella forma del rendiconto per cassa, in ottemperanza alle disposizioni del CTS e in relazione ai propri ricavi, rendite, proventi o entrate, con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L'approvazione del bilancio o rendiconto di cassa deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in sede di Assemblea dei Soci, salvo termini differenti previsti dalle disposizioni normative cogenti.

Il bilancio di esercizio prima di essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, è sottoposto al vaglio, ove obbligatoriamente previsto, dell'Organo di controllo e Revisore legale dei Conti che redige una relazione di valutazione tecnico-amministrativa.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art.26 L'Associazione, qualora obbligatorio in relazione a ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate e superiori ai limiti annuali previsti dalla disciplina di settore, pubblica periodicamente, entro i termini previsti dalla normativa vigente, e tiene aggiornati nel proprio sito internet o della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ELEZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI E DI CONTROLLO

Art.27 Le elezioni dei componenti gli organi direttivi e di controllo dell'Associazione si svolgono di norma ogni quattro anni e sono indette, in via ordinaria dal Consiglio Direttivo uscente, con preavviso di almeno trentacinque giorni.

Le elezioni possono avvenire in via straordinaria nei casi, limiti e modalità previste nel presente Statuto.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo e Revisore legale dei Conti e della Consulta dei Probiviri, possono essere assunte esclusivamente da Soci. Le candidature dovranno essere formalizzate per iscritto, su apposito modulo entro le ore 21 del quindicesimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Gli elenchi ufficiali delle liste o dei candidati saranno affisse all'albo dell'Associazione entro il terzo giorno antecedente quello delle votazioni a cura del Segretario dell'Associazione.

La votazione è segreta; ciascun associato può rappresentare le proprie preferenze, anche mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

Risultano eletti i maggiori suffragati.

Art.28 La Commissione elettorale provvede a tutte le operazioni relative alle votazioni.

L'approntamento di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle votazioni è a cura del Segretario amministrativo.

L'ufficio di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con quella di candidato.

Art.29 I Soci elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale e valido ovvero essere conosciuti da almeno un componente la Commissione Elettorale.

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono presenziare, senza ostacolarne il regolare svolgimento, tutti i Soci che ne abbiano interesse.

Eventuali reclami per anomalie procedurali che possano inficiare le votazioni potranno essere presentate al Presidente dell'Assemblea.

Art.30 Lo spoglio delle schede deve essere effettuato al termine delle operazioni di voto.

I risultati delle votazioni, riportati nel verbale, regolarmente firmato dalla Commissione Elettorale, devono essere trasmessi al Presidente dell'Assemblea per la ratifica e l'ufficializzazione.

I risultati definitivi sono esposti all'Albo dell'Associazione a cura del Segretario amministrativo uscente il quale provvede a conservare in apposito plico tutto il materiale elettorale per un periodo di venti giorni successivi alla affissione dei risultati elettorali ufficiali, trascorsi i quali viene distrutto.

Art.31 Gli organi neo-eletti si insediano effettuando il passaggio delle consegne perentoriamente entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo della Associazione dei risultati ufficiali delle votazioni.

Il Segretario amministrativo uscente provvede a concordare il calendario ufficiale per il passaggio delle consegne.

NORME FINALI

Art.32 Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste del presente statuto e dalla disciplina nel tempo vigente in materia.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non può essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, è interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ALLEGATO I

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le modalità e disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o successive, nel tempo vigenti.

Art.33 Restano valide le disposizioni condizionali, vincolanti contenute nel presente statuto afferenti le disposizioni fiscali di cui al D.Lgs 460/1997 fino al termine di cui al comma 2, art.104 del CTS e s.m.i. ovvero all'iscrizione al RUNTS .

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa' riferimento alle norme del codice civile, al D.Lgs 117/2017, alle leggi e regolamenti in materia e di settore nel tempo vigenti.



L'incaricato (*)
Domenico SCISCI
(*) Firma su delega della direttrice Provinciale
Valentina SALICE